

## REGOLAMENTO (CE) N. 494/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2002

**che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2000 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha segnalato che lo stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e era gravemente minacciato.
- (2) La maggior parte di questo stock vive nelle sottozone CIEM V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione, del 14 giugno 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca<sup>(3)</sup> stabilisce numerose misure tecniche supplementari per la ricostituzione di questo stock.
- (4) Queste misure tecniche resteranno in vigore solamente fino al 1° marzo 2002. Per tale data non sarà tuttavia pronta la modifica del regolamento (CE) n. 850/98. Un'interruzione nell'applicazione delle misure rischierebbe grave pregiudizio allo stock di nasello.
- (5) È pertanto necessario agire immediatamente onde garantire che le misure stabilite dal regolamento (CE) n. 1162/2001 continuino ad essere applicate sino all'adozione, da parte del Consiglio, della modifica del regolamento (CE) n. 850/98.
- (6) È improbabile che la pesca con sfogliare aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm nelle zone altrimenti riservate alla pesca con altri attrezzi da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 100 mm possa compromettere la conservazione dello stock di nasello, in quanto questo tipo di pesca con sfogliare registra un livello molto basso di catture accessorie di naselli. È tuttavia necessario garantire che i bassi livelli di catture accessorie non vengano superati e limitare il periodo di tempo e la zona geografica nei quali tale tipo di pesca è ammesso.

(7) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1162/2001 prevede una deroga motivata dal fatto che la limitazione delle catture di nasello potrebbe comportare gravi problemi economici per i piccoli pescherecci che effettuano bordate giornaliere. Tale deroga ha un impatto trascurabile sulla conservazione e la ricostituzione dello stock di nasello e pertanto dovrebbe essere mantenuta.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano nelle sottozone CIEM V e VI e nelle divisioni CIEM VII b, c, f, g, h, j, k, e CIEM VIII a, b, d, e.

*Articolo 2*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 850/98, le catture di nasello (*Merluccius merluccius*) detenute a bordo di un peschereccio su cui si trovano attrezzi trainati diversi dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm non possono costituire più del 20 % in peso delle catture totali di organismi marini detenute a bordo e le catture di nasello detenute a bordo di un peschereccio su cui si trova una sfogliare avente una dimensione di maglia compresa tra 55 mm e 99 mm non possono costituire più del 5 % in peso delle catture totali di organismi marini detenute a bordo.

2. Le condizioni del paragrafo 1 non si applicano ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che rientrano in porto nelle 24 ore successive all'ultima uscita.

*Articolo 3*

È vietato utilizzare:

- a) eccetto che nelle sottozone CIEM V e VI, sacchi e/o avansacchi di reti trainate diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia superiore a 55 mm e non costituiti da pezze di rete a filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 6 mm, o a filo ritorto doppio, con i singoli fili di spessore non superiore a 4 mm;

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 14.6.2001, pag. 4.